

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. II
n. 34

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

**d’iniziativa dei senatori BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO,
CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI,
PARDI e PEDICA**

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 20 SETTEMBRE 2012

Modifiche degli articoli 14, 15 e 16, nonché introduzione dell’articolo
16-*bis* del Regolamento del Senato, concernenti la disciplina della
gestione contabile e finanziaria dei Gruppi parlamentari

ONOREVOLI SENATORI. – Il nostro Paese ed il nostro sistema produttivo stanno attraversando una pesantissima crisi economica, con gravi effetti sia sotto il profilo occupazionale che, inevitabilmente, sotto quello della riduzione della disponibilità fiscale dello Stato, determinato dall'abbassamento delle basi di ricchezza imponibili. L'opera di razionalizzazione dei costi delle istituzioni non solo si rivela urgente sotto il profilo strettamente «contabile», ma si rende assolutamente necessaria per tentare di riavvicinare i cittadini alle istituzioni, conformandole all'andamento della vita economica del Paese. I costi abnormi delle nostre istituzioni democratiche e rappresentative, oltre a incidere pesantemente sulla struttura della spesa pubblica, costituiscono un fattore decisivo di blocco del «sistema Italia», della sua competitività interna e della sua capacità di attrarre investimenti esterni.

Oltre al profilo concernente lo *stock* dei costi istituzionali, occorre urgentemente disciplinare con accuratezza l'attività amministrativa e gestionale essenziale delle istituzioni democratiche rappresentative per non trasformarla in vetusti ed inaccettabili privilegi che fanno della «classe dei politici» una riprovevole «casta degli eletti».

Pertanto, la presente proposta di modifica del Regolamento del Senato si pone l'esclusivo obiettivo di omologare la disciplina concernente la regolamentazione della gestione contabile e finanziaria dei Gruppi parlamentari del Senato a quella che l'Assemblea della Camera dei deputati ha opportunamente approvato il 25 settembre 2012.

Del resto, in occasione dell'esame del bilancio interno del Senato nel mese di agosto 2012, il Gruppo parlamentare «Italia dei Valori» aveva presentato un ordine del giorno

che «impegna(va) il Consiglio di Presidenza e, in particolare, il collegio dei Questori a proporre, con tempestività, alla Giunta per il Regolamento un'iniziativa di modifica regolamentare atta a prevedere da parte dei Gruppi parlamentari la rendicontazione annuale dei contributi loro assegnati a norma dell'articolo 16 del Regolamento del Senato, sulla base di uno schema tipo predisposto dai senatori Questori, e la pubblicità di tale rendicontazione».

Segnatamente, la presente proposta all'articolo 1 definisce la natura del Gruppo parlamentare, soggetto costituzionale indefettibile, nell'ambito del testo dell'articolo 14 vigente, quale «associazioni di senatori» necessaria al funzionamento del Senato della Repubblica.

L'articolo 2 impone a ciascun Gruppo l'obbligo di adozione dello statuto, da trasmettere al Presidente del Senato. Lo statuto, da pubblicare sul sito *internet* del Senato, deve contenere l'indicazione sia dell'organo responsabile per la gestione delle attività economiche sia dell'organo competente ad approvare il rendiconto di esercizio annuale, analiticamente disciplinato con il nuovo articolo 16-*bis*, di cui si propone l'introduzione.

Con l'articolo 3, che riscrive l'articolo 16 del Regolamento, si introduce un'espressa finalizzazione dell'impiego di tali risorse all'esercizio delle funzioni che ai Gruppi sono assegnate dal Regolamento in coerenza con il ruolo che la Costituzione riconosce loro; in particolare, quanto ai contributi, essi devono essere effettivamente utilizzati per le specifiche finalità che ne giustificano l'erogazione e per gli scopi istituzionali riferiti all'attività parlamentare ed alle funzioni di studio, editoria e comunicazione ad essa ricollegabili.

Il nuovo articolo 16-*bis* reca un complesso di disposizioni relative agli obblighi di rendi-

contazione, finalizzati a garantire la correttezza e la regolarità dell'impiego di risorse finanziarie pubbliche. Segnatamente, la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria sono assicurate attraverso la previsione che ciascun Gruppo si avvalga di una società di revisione legale, che verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili ed esprime un giudizio sul rendiconto. Esso è altresì pubblicato sul sito *internet* del Senato. I controlli sulla conformità dei rendiconti alle prescrizioni regolamentari sono ulteriormente effettuati, secondo forme e modalità stabilite dal Consiglio di Presidenza, dal collegio dei Questori che autorizzerà l'erogazione delle risorse finanziarie solo, e sol-

tanto, in caso di esito positivo del controllo. Va opportunamente precisato che dal testo licenziato dalla Camera dei deputati - che in questa sede si intende comunque riproporre testualmente - emergerebbe una aporia di carattere logico e funzionale, in forza della previsione sia delle «risorse necessarie allo svolgimento delle attività» dei Gruppi (di cui al nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 14), sia di «un contributo finanziario» (di cui al nuovo comma 1 dell'articolo 16)..

In ogni caso, alla luce delle considerazioni svolte, il Senato della Repubblica non può non uniformarsi celermente alla nuova e positiva disciplina introdotta dalla Camera dei deputati, seppur perfezionabile per via emendativa: e per questo è auspicabile un suo rapido e celere esame.

**PROPOSTA DI MODIFICAZIONE
DEL REGOLAMENTO**

Art. 1.

*(Modifica all'articolo 14 del Regolamento
del Senato)*

1. All'articolo 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. I Gruppi parlamentari sono associazioni di senatori la cui costituzione avviene secondo le disposizioni recate nel presente articolo. Ai Gruppi parlamentari, in quanto soggetti necessari al funzionamento del Senato, secondo quanto previsto dalla Costituzione e dal Regolamento, sono assicurate a carico del bilancio del Senato le risorse necessarie allo svolgimento della loro attività»;

b) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «*Definizione e composizione dei Gruppi parlamentari*».

Art. 2.

*(Modifica all'articolo 15 del Regolamento
del Senato)*

1. All'articolo 15, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Entro trenta giorni dalla propria costituzione, ciascun Gruppo approva uno statuto, che è trasmesso al Presidente del Senato entro i successivi cinque giorni. Lo statuto indica in ogni caso l'organo competente ad approvare, a maggioranza, il rendiconto di cui all'articolo 16-bis e l'organo responsabile

per la gestione amministrativa e contabile del Gruppo.

2-ter. Lo statuto prevede le modalità secondo le quali l'organo responsabile per la gestione amministrativa e contabile destina le risorse per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 16. Lo statuto è pubblicato sul sito *internet* del Senato.

2-quater. Lo statuto individua le forme di pubblicità dei documenti relativi all'organizzazione interna del Gruppo, anche con riferimento agli emolumenti per il personale».

Art. 3.

(Modifica dell'articolo 16 del Regolamento del Senato)

1. L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Art. 16. - *(Locali, attrezzature e contributi ai Gruppi parlamentari)*. - 1. Per l'esplicazione delle loro funzioni ai Gruppi parlamentari è assicurata la disponibilità di locali e attrezzature, secondo modalità stabilite dal Consiglio di Presidenza, tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi. È altresì assicurato annualmente a ciascun Gruppo un contributo finanziario a carico del bilancio del Senato, unico e onnicomprensivo, a copertura di tutte le spese di cui al comma 2, incluse quelle per il personale, secondo modalità stabilite dal Consiglio di Presidenza. Il contributo è determinato avendo riguardo alla consistenza numerica di ciascun Gruppo.

2. I contributi di cui al comma 1 sono destinati dai Gruppi esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività parlamentare e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione ad essa ricollegabili, nonché alle spese per il funzionamento degli organi e delle strutture dei Gruppi, ivi comprese quelle relative ai trattamenti economici».

Art. 4.

*(Introduzione dell'articolo 16-bis
del Regolamento del Senato)*

1. Dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

«Art. 16-bis. - (*Gestione contabile e finanziaria dei Gruppi parlamentari*) - 1. Ciascun Gruppo approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo un modello comune approvato dal Consiglio di Presidenza. In ogni caso il rendiconto deve evidenziare espressamente, in apposite voci, le risorse trasferite al Gruppo dal Senato, con indicazione del titolo del trasferimento.

2. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, i Gruppi si avvalgono di una società di revisione legale, selezionata dal Consiglio di Presidenza con procedura ad evidenza pubblica, che verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili ed esprime un giudizio sul rendiconto di cui al comma 1.

3. Il rendiconto è trasmesso al Presidente del Senato, corredato da una dichiarazione del presidente del Gruppo che ne attesta l'avvenuta approvazione da parte dell'organo statutariamente competente e dalla relazione della società di revisione di cui al comma 2. I rendiconti sono pubblicati come allegato al conto consuntivo del Senato.

4. Il controllo della conformità del rendiconto presentato da ciascun Gruppo alle prescrizioni del presente Regolamento è effettuato a cura del collegio dei Questori, secondo forme e modalità stabilite dal Consiglio di Presidenza.

5. L'erogazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio del Senato a favore dei Gruppi è autorizzata dal collegio dei Questori, subordinatamente all'esito positivo del controllo di cui al comma 4.

6. Il collegio dei Questori riferisce al Consiglio di Presidenza sulle risultanze dell'attività svolta ai sensi dei commi 4 e 5.

7. Qualora il Gruppo non trasmetta il rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma 8, decade dal diritto all'erogazione, per l'anno in corso, delle risorse di cui al comma 5. Ove il collegio dei Questori riscontri che il rendiconto o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni stabilite a norma del presente articolo, entro dieci giorni dal ricevimento del rendiconto invita il presidente del Gruppo a provvedere alla relativa regolarizzazione, fissandone il termine. Nel caso in cui il Gruppo non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, esso decade dal diritto all'erogazione, per l'anno in corso, delle risorse di cui al comma 5. La decadenza di cui al presente comma è accertata con deliberazione del Consiglio di Presidenza, su proposta del collegio dei Questori e comporta altresì l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del Senato e non rendicontate, secondo modalità stabilite dal Consiglio di Presidenza.

8. Il Consiglio di Presidenza disciplina i termini e le modalità per l'attuazione del presente articolo, ivi compresa la disciplina da applicare in caso di scioglimento di un Gruppo. Apposite disposizioni sono dettate per il Gruppo misto».

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. Le modifiche all'articolo 15 e le disposizioni dell'articolo 16-*bis* entrano in vigore non appena adottate dal Consiglio di Presidenza in carica alla data di approvazione delle stesse le deliberazioni necessarie a garantirne l'applicazione e comunque non oltre l'inizio della XVII legislatura.

